

materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza;";

6) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario."

Art. 28

(Comitato permanente per lo sviluppo e la competitività dei territori del Lazio)

1. Al fine di sostenere la programmazione degli interventi volti a garantire un compiuto e stabile processo di sviluppo e crescita della competitività dei territori del Lazio, è istituito, con funzioni consultive, il Comitato permanente per lo sviluppo e la competitività dei territori del Lazio.

Art. 29

(Disposizioni per lo sviluppo delle attività termali)

1. La Regione al fine di valorizzare le potenzialità e peculiarità dell'industria termale presente sul territorio, promuove azioni volte a consolidare e sistematizzare la presenza nel mercato turistico delle strutture termali in un'ottica di salute della popolazione e di valorizzazione economica delle risorse naturali ed ambientali nonché delle attrezzature complementari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce un'area di concertazione e coordinamento denominata "Filiera termale" con lo scopo di ridefinire in termini puntuali il ruolo delle cure termali sia in termini sanitari che turistici ed individuare tutte le opportunità di potenziamento dei servizi offerti dagli operatori del settore legati alla riabilitazione, alla previsione di cicli integrati di cure, allo sport, al contatto con la natura e con il patrimonio culturale regionale.

3. All'area di concertazione e coordinamento di cui al comma 2, possono partecipare il Direttore dell'Agenzia regionale del turismo, il Direttore della direzione regionale cultura, il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", i rettori delle Università presenti sul territorio regionale ed il Direttore della scuola di specializzazione in medicina termale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

4. Con successivo provvedimento della Giunta regionale istitutivo dell'area di cui al comma 2, vengono definite le modalità operative e gli obiettivi strategici, prevedendo altresì la partecipazione in via consultiva dei rappresentanti degli operatori del settore.

Art. 30

(Istituzione della Riserva naturale della "Sughereta di Pomezia")

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la Riserva naturale della "Sughereta di Pomezia".

2. L'area è classificata come riserva naturale ed è compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette ed è definita di interesse regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

3. L'istituzione della Riserva naturale della "Sughereta di Pomezia", di seguito denominata riserva, è finalizzata:

- a) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali;

- b) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area;
- c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, turistici, didattici e ricreativi, anche attraverso la realizzazione di un centro di studio e di documentazione sul processo produttivo e lo sfruttamento intensivo della sughera.

4. La riserva, che ricade interamente nel Comune di Pomezia, è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all'allegato A, parte integrante della presente disposizione e presenta la perimetrazione descritta nell'allegato B, parte integrante della presente disposizione.

5. L'ente di gestione di cui al comma 8 provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, al più tardi, entro i sessanta giorni successivi all'insediamento dell'ente di gestione medesimo, all'apposizione di idonei cartelli perimetrali, anche in prossimità di tutti i varchi e strade di accesso alla riserva, recanti la scritta "Regione Lazio - Sistema delle aree protette - Riserva naturale Sughereta di Pomezia", con il simbolo o marchio caratteristico della riserva.

6. L'individuazione di eventuali proposte di aree contigue è effettuata secondo quanto disposto dal comma 11 ovvero nel piano di cui all'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

7. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui al comma 9 e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche; sono inoltre consentite le attività di carattere culturale, ricreativo e didattico compatibili con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area. All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, disciplinati dal regolamento di cui al comma 9.

8. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata all'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani" che vi provvede secondo i criteri e le modalità di gestione indicate nel capo II, sezione I, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

9. Il piano ed il regolamento della riserva sono redatti, adottati e approvati secondo quanto disposto negli articoli 26 e 27, del capo II, sezione I, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 765 (Linee guida per la redazione dei piani di assetto). Il piano è costituito dalla relazione illustrativa contenente l'analisi della riserva dal punto di vista naturalistico, territoriale ed urbanistico, gli obiettivi, i criteri informativi e le scelte del piano stesso, da rappresentazioni cartografiche in numero e scala appropriate e dalle norme tecniche di attuazione. Le rappresentazioni cartografiche in cui si esprimono le scelte territoriali adottate devono essere redatte almeno in scala 1:10.000.

10. Per la sorveglianza e le sanzioni amministrative relative alla violazione di vincoli, divieti e prescrizioni contenute nel presente articolo, nel piano o nel regolamento della riserva si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del capo IV della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

11. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a decorrere dal 2017 mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale.